



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC) tel. 0163 51555 – 53800 fax 0163 52405
C.F. 82003830021 cert@pec.unionemontanavalsesia.it www.unionemontanavalsesia.it

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELL’AREA A DOMANDA DEBOLE DELL’ALTA VALSESIA (VAL SERMENZA E VAL MASTALLONE). PERIODO 24.04.2023-31.12.2023 CON OPZIONE DI RINNOVO - CUP G19I23000110007 CIG 970600832F

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il presente Capitolato disciplina l’esercizio in concessione di tipo “net cost”, ai sensi del Reg. CE n. del 23 ottobre 2007 (Modificato da Regolamento (UE) 2016/2338 del 14 dicembre 2016 e rettificato da Rettifica GU L 52 del 24.02.2012 pag. 32 (1370/2007) dei servizi di Trasporto Pubblico Locale di persone con autobus di proprietà o in disponibilità del Concessionario nell’area a domanda debole dell’Alta Valsesia (Val Sermenza e Val Mastallone), da effettuarsi mediante le indicazioni contenute nei “Programmi di esercizio” allegati al presente Capitolato, nei soli giorni feriali (dal lunedì al venerdì) per il Programma di esercizio invernale e tutti i giorni (festivi compresi) nel Programma di esercizio estivo, e secondo le modalità e prescrizioni descritte dettagliatamente nel presente Capitolato e nell’allegato Contratto di Servizio, ed eventualmente di quello integrativo/sperimentale offerto in sede di gara.

2. Il servizio è regolato dalle norme del bando e disciplinare di gara, oltre che dalla normativa vigente specifica di settore, comunitaria, statale e regionale che qui si intende richiamata

3. In rapporto al principio di concorrenza e ai criteri definiti dall’art. 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 nella procedura si applicano le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito denominato anche Codice) volte a garantire i principi dell’ordinamento comunitario, nonché dalle disposizioni del Codice applicabili.

Ai sensi dell’art. 18 del D.lsg 50/2016 le disposizioni del Codice non si applicano alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007

4. Si applicano inoltre le norme di cui al Regolamento (CE) n. 1071/2009 (come modificato dal Regolamento CE n. 1055/2020), al D.Lgs. 22.12.2000 n. 395 e s.m.i., D.M. 28.04.2005 n. 161 (Regolamento attuazione Dlgs 395/200), al Decreto Dirigenziale 291/11 del 25.11.2011, al Decreto Dirigenziale 145 del 08.04.2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Il D.Lgs. 422/1997 e s.m.i. e la L.R. 1/2000 e s.m.i.

5. Il Servizio, inoltre, è regolato dalle norme dei D.M. Infrastrutture e Trasporti 18.04.1977, 13.01.2004 e 01.04.2010 (caratteristiche costruttive degli autobus) e s.m.i., dal D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.258/1992 e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 495/1992 (codice della strada)

6. L’espletamento del servizio e l’adempimento degli impegni e degli obblighi dell’Ente concedente, nonché del Concessionario saranno regolati mediante Contratto di Servizio redatto nel rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato.

7. Il Concessionario deve esercitare tutti i servizi oggetto della concessione nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili nel periodo di validità del Contratto di servizio, anche se non espressamente richiamate, nonché le clausole e prescrizioni riportate nel Contratto medesimo.

8. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le norme del Codice Civile in materia di

responsabilità del vettore nei contratti di trasporto

Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE. OPZIONI E PROROGHE

1. **La durata della concessione** viene fissata in 193 giorni di servizio **dal 24.04.2023 al 31.12.2023 (con opzione di rinnovo)**

2. **Rinnovo:** l'Ente concedente, sulla base di proprie valutazioni tecnico-economiche ed in conformità con la normativa in vigore, potrà proporre al concessionario la volontà di procedere al rinnovo del contratto in essere alle stesse modalità e condizioni, **per il periodo 01.01.2024-01.09.2024**. L'esercizio di tale facoltà da parte dell'Ente concedente è comunicato al Concessionario prima della scadenza del contratto

3. **Proroga tecnica** di cui all'art. 106, c. 11, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.: Alla scadenza della concessione, qualora, l'Ente concedente non abbia ancora provveduto ad individuare il successivo contraente, non avendo completato le formalità relative all'appalto e conseguente affidamento del servizio, la durata del Contratto di Servizio in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, per un massimo di mesi 6 (sei) (ai sensi dell'art 23 c. della L. 62/2005, come confermato dall'ANAC con Deliberazione n. 384 del 17.04.2018). In tal caso il concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni

4. Sono inoltre fatte salve **eventuali proroghe per la prosecuzione del servizio** consentite a norma **dell'art. 5, paragrafo 5** (provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di una tale situazione) del **Regolamento CE n. 1370/2007 e s.m.i.** nella durata massima consentita da tale norma (2 anni) e la facoltà di attivare la prosecuzione del contratto di servizio al ricorrere delle condizioni indicate **all'art. 4 paragrafo 4 del medesimo Regolamento CE** secondo le modalità ivi indicate

Art. 3 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

3.1 VALORE CONCESSIONE dal 24.04.2023 al 31.12.2023

1. Il valore presunto stimato della concessione per il periodo contrattuale, **dal 24.04.2023 al 31.12.2023**, pari a n. 193 giorni di servizio (come da Programmi di esercizio allegati), è quantificato in **€ 146.383,71**(oltre IVA) di cui:

- a) **€ 137.426,80**(oltre I.V.A. 10%) relativi alla compensazione economica per assolvimento dei prescritti obblighi di servizio imposti, dei minori introiti derivanti dai titoli di gratuità e dalle agevolazioni tariffarie previste, vigenti all'atto di sottoscrizione del contratto ovvero introdotte in corso di validità del medesimo, comprese quelle relative alla libera circolazione, come disposto dalla Regione Piemonte, e quelle indicate negli allegati al presente disciplinare e nel Contratto di Servizio, calcolata su un corrispettivo chilometrico unitario (posto a base di gara) pari a € 1,40/km.
- b) **€ 8.956,91**(al netto dell' I.V.A. 10%) relativi alla stima degli incassi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio. L'importo presunto è stimato sulla base degli introiti registrati nelle dichiarazioni e monitoraggi dell'Impresa che ha gestito sinora i servizi oggetto dell'appalto con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2022 e per quanto concerne gli introiti degli abbonamenti degli studenti della scuola dell'obbligo in capo all'Unione Montana dalla stima di acquisto degli abbonamenti da parte dell'Ente riferita allo stesso periodo dell'a.s. 2022-23, in costanza di ricavi ed in assenza di ipotesi di variazioni tariffarie.

Il valore degli incassi dei titoli di viaggio è indicato e valutato in ragione del calcolo del valore stimato dell'appalto di servizio, trattandosi di importo suscettibile di variazione.

2. L'ammontare dei servizi per il suddetto periodo contrattuale (24.04.2023-31.12.2023) sulla scorta dei Programmi di servizio allegati al presente Capitolato è stimato in complessivi 98.162,00 bus*km di cui:

- 65.792 bus*km Programma esercizio invernale (24.04.2023-30.06.2023-04.09.2023-31.12.2023)

- 32.370 bus*km Programma esercizio estivo (01.07.2023-03.09.2023)

3. L'importo del corrispettivo unitario chilometrico relativo alle compensazioni economiche posto a base di gara è pari a € 1,40/km + IVA

Non sono previsti costi della sicurezza contrattuali

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il servizio non presenta rischi da interferenze, dovendosi svolgere l'attività dell'appaltatore in luoghi diversi da quelli di pertinenza della stazione appaltante, **per cui gli oneri specifici per la sicurezza da interferenza sono pari ad Euro zero.** Di conseguenza, e in applicazione della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05.03.2008, la Stazione appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

5. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, d.lgs 50/2016 l'operatore economico deve, **a pena di esclusione**, indicare nell'offerta economica i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 26 comma 6 del d.lgs 81/2008.

6. Al Concessionario sono riconosciuti:

- la titolarità dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio
- i ricavi e vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale legale all'esercizio del servizio

➤ Stima degli introiti dalla vendita di titoli di viaggio per il periodo 24.04.23-31.12.23

L'importo presunto degli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, come sopra stimato, pari a complessivi **€ 8.956,91** (al netto dell' I.V.A. 10%) (= € 9.852,60 IVA 10% compresa) deriva dai seguenti incassi:

- Incassi biglietti utenti generici Linea (apr-dic 22) = € 3.2211,84 (netto IVA)/€ 3.544,00 (Iva 10% compresa)
- Incassi abbonamenti da vendita diretta del Concessionario (mag-dic 22) = 1.564,09 (netto IVA)/€ 1720,50 (Iva 10% compresa)
- Incassi abbonamenti da vendita abbonamenti all'Unione montana dei Comuni della Valsesia per n. 16 studenti scuola dell'obbligo (a.s. 2022/23) = € 4.171,00 (netto IVA)/€ 4.588,10 (Iva 10% compresa)

3.2. OPZIONE RINNOVO

VALORE CONCESSIONE dal 01.01.2024 al 01.09.2024

1. Il Contratto di Servizio può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per il periodo 01.01.2024-01.09.2024 pari a presunti 189 giorni di servizio (giorni feriali, dal lunedì al venerdì del Programma di esercizio invernale e tutti i giorni, festivi compresi del Programma di esercizio orario estivo)

2. Il valore presunto stimato della concessione per il periodo contrattuale oggetto di rinnovo, dal 01.01.2024 al 01.09.2024, pari a n. 189 giorni di servizio, è di **€ 142.200,47** (oltre IVA) di cui:

- a) **€ 134.593,20** (oltre I.V.A. 10%) relativi alla compensazione economica per assolvimento dei prescritti obblighi di servizio imposti, dei minori introiti derivanti dai titoli di gratuità e dalle agevolazioni tariffarie previste, vigenti all'atto di sottoscrizione del contratto ovvero introdotte in corso di validità del medesimo, comprese quelle relative alla libera circolazione, come disposto dalla Regione Piemonte, e quelle indicate negli allegati al presente disciplinare e nel Contratto di Servizio, calcolata su un corrispettivo chilometrico unitario (posto a base di gara) pari a € 1,40/km;
- b) **€ 7.607,27** (al netto dell' I.V.A. 10%) relativi alla stima degli incassi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio. L'importo presunto è stimato sulla base degli introiti registrati nelle dichiarazioni e monitoraggi dell'Impresa che ha gestito sinora i servizi oggetto dell'appalto con riferimento allo

stesso periodo dell'anno 2022 e per quanto concerne gli introiti degli abbonamenti degli studenti della scuola dell'obbligo in capo all'Unione Montana dalla stima di acquisto degli abbonamenti da parte dell'Ente riferita allo stesso periodo dell'a.s. 2022-23, in costanza di ricavi ed in assenza di ipotesi di variazioni tariffarie.

Il valore degli incassi dei titoli di viaggio è indicato e valutato in ragione del calcolo del valore stimato dell'appalto di servizio, trattandosi di importo suscettibile di variazione.

4. L'ammontare dei servizi per il suddetto periodo contrattuale 01.01.2024 al 01.09.2024 è stimato in complessivi 96.138 bus*km di cui:

- 64.764 bus*km Programma esercizio invernale (01.01.2024-30.06.2024)
- 31.374 bus*km Programma esercizio estivo (01.07.2024-01.09.2024)

3.3. VALORE PROROGA TECNICA (massimo 6 mesi ai sensi dell'art. 23 L. 62/2005)

1. L'importo stimato come valore contrattuale della Concessione, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.lgs 50/2016 dell'eventuale proroga tecnica per massimo 6 mesi è stimato in complessivi € **97.899,82** così suddivisi:

- a) € **89.950,00** (oltre I.V.A. 10%) relativi alla compensazione economica per assolvimento dei prescritti obblighi di servizio imposti, dei minori introiti derivanti dai titoli di gratuità e dalle agevolazioni tariffarie previste, vigenti all'atto di sottoscrizione del contratto ovvero introdotte in corso di validità del medesimo, comprese quelle relative alla libera circolazione, come disposto dalla Regione Piemonte, e quelle indicate negli allegati al presente disciplinare e nel Contratto di Servizio, calcolata su un corrispettivo chilometrico unitario (posto a base di gara) pari a € 1,40/km;
- b) € **7.949,82** (al netto dell' I.V.A. 10%) relativi alla stima degli incassi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio. L'importo presunto è stimato sulla base degli introiti registrati nelle dichiarazioni e monitoraggi dell'Impresa che ha gestito sinora i servizi oggetto dell'appalto con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2022 e per quanto concerne gli introiti degli abbonamenti degli studenti della scuola dell'obbligo in capo all'Unione Montana dalla stima di acquisto degli abbonamenti da parte dell'Ente riferita allo stesso periodo dell'a.s. 2022-23, in costanza di ricavi ed in assenza di ipotesi di variazioni tariffarie.

Il valore degli incassi dei titoli di viaggio è indicato e valutato in ragione del calcolo del valore stimato dell'appalto di servizio, trattandosi di importo suscettibile di variazione.

3.4. VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELLA CONCESSIONE

1. L'importo stimato come valore contrattuale della Concessione, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.lgs 50/2016, comprensivo della eventuale proroga e opzione di rinnovo, come sopra illustrato, è così quantificata, relativamente ai corrispettivi di seguito indicati:

	Concessione 24.04.23- 31.12.23 €	Opzione rinnovo 01.01.24-01.09.24 €	Proroga tecnica max 6 mesi (art. 23 L. 62/2005) €	Valore complessivo stimato €
Compensazioni economiche	137.426,80	134.593,20	89.950,00	361.970,00
Stima degli incassi da vendita titoli di viaggio	8.956,91	7.607,27	7.949,82	24.514,00
TOTALE	146.383,71	142.200,47	97.899,82	386.484,00

2. Tali corrispettivi seguiranno le medesime dinamiche contrattuali previste dalla presente

Concessione.

➤ **Incassi del concessionario:**

1. Il valore degli incassi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio è indicato e valutato in ragione del calcolo del valore stimato della concessione, trattandosi di importo suscettibile di variazione.

I ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio, in aggiunta al corrispettivo oggetto di offerta, sono attribuiti interamente al Concessionario.

Secondo la disciplina del Capitolato e del Contratto di Servizio è fatto obbligo al Concessionario di applicare il sistema tariffario vigente approvato dall' Agenzia della Mobilità Piemontese

2. Per tutto quanto non espressamente indicato tutti gli oneri, i costi e qualunque altra spesa annessa e connessa con la prestazione del servizio oggetto di concessione si intende a carico del Concessionario e compensata con il corrispettivo contrattuale delle compensazioni economiche.

L'importo del corrispettivo unitario chilometrico relativo alle compensazioni economiche posto a base di gara è pari a € 1,40/bus*km + IVA.

L'importo degli oneri relativi alla sicurezza è pari a € 0,00

3. A fronte dell'imposizione degli obblighi di servizio, descritti nel presente Capitolato e nel Contratto di Servizio, l'ente concedente corrisponde al Concessionario le compensazioni economiche, secondo le modalità indicate nei predetti documenti e nella misura definita con l'offerta aggiudicataria

I corrispettivi chilometrici saranno attribuiti, su base mensile, secondo la disciplina del Capitolato e del Contratto di Servizio in base all'offerta prodotta dal concorrente aggiudicatario sulla scorta dell'ammontare dei chilometri di esercizio realmente percorsi e con riferimento al Programma di esercizio allegato al Capitolato

4. L'Ente concedente si riserva la facoltà, per sopravvenute esigenze funzionali o sulla base di criteri logistici di opportunità e organizzazione generale del Servizio di Trasporto Pubblico, nonché per motivi di pubblica utilità, di variare, in aumento o in diminuzione, il numero delle corse ed il chilometraggio delle stesse, entro il limite del 20% della percorrenza stimata del periodo. In tale eventualità il Concessionario si impegna a rispettare e ad effettuare tutte le variazioni disposte dall'Ente concedente.

5. Tali variazioni non determinano variazione dell'ammontare del corrispettivo unitario (chilometrico) delle compensazioni economiche per l'assolvimento dei prescritti obblighi di servizio, offerto dal Concessionario in sede di gara, e il Concessionario non potrà sollevare eccezioni o pretendere indennità di sorta.

6. Oltre tale soglia del 20% le variazioni sono consentite solo previa revisione del Contratto

Art. 4 – SPECIFICHE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

4.1 MODALITA' DI ESERCIZIO – PROGRAMMA DI ESERCIZIO

1. I Servizi dovranno essere realizzati con le modalità di esercizio (orari, percorsi e frequenze) riportate nei "Programmi di esercizio" allegati al presente Capitolato:

- A) "PROGRAMMA DI ESERCIZIO VAL SERMENZA (Varallo-Carcoforo) per il periodo 24.04.23-31.12.23
- B) "PROGRAMMA DI ESERCIZIO VAL MASTALLONE (Varallo-Rimella) per il periodo 24.04.23-31.12.23
- C) "PROGRAMMA DI ESERCIZIO VALSERMENZA (Varallo-Rima-Carcoforo) per il

periodo 01.07.23-03.09.23

D) "PROGRAMMA DI ESERCIZIO VAL MASTALLONE (Varallo-Cervatto-Rimella) per il periodo 01.07.23-03.09.23

2. Per viaggio si intende uno spostamento di sola andata o di solo ritorno
3. Per viaggio si intende anche lo spostamento tra fermate intermedie comprese tra i capolinea di partenza ed arrivo della stessa corsa.
4. Il Concessionario dovrà garantire con carattere di continuità il regolare servizio di trasporto pubblico che non potrà sospendere, fatti salvi i casi di interruzione per eventi straordinari e imprevedibili.
5. Il servizio di trasporto deve avvenire in conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti in materia di trasporto pubblico di persone.
6. Qualsiasi inosservanza di quanto sopra indicato esime l'Ente concedente da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa, essendo pienamente responsabile il Concessionario del servizio.
7. Il Concessionario è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardare l'incolumità degli utenti nelle varie fasi di svolgimento del servizio, vale a dire nel momento immediatamente precedente la salita sul mezzo di trasporto, durante il trasporto stesso ed infine al momento della discesa.
8. Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari, se non a seguito di espressa autorizzazione o per cause di forza maggiore; non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.

➤ **Giorni e fasce orarie di esercizio del servizio**

1. Il servizio sarà disponibile come segue

- **Orario Invernale** (24.04.23-30.06.23/04.09.23-31.12.23): solo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì per un totale di n. 128 giorni. Il servizio non sarà effettuato nei giorni sabato, domenica e festivi.
- **Orario estivo** (sabato 01.07.23- domenica 03.09.23): tutti i giorni compresi sabato, domenica e festivi venerdì per un totale di n. 65 giorni

➤ **Percorrenze chilometriche del Programma di esercizio - Periodo 24.04.23-31.12.23**

1. La percorrenza complessiva stimata per il periodo 24.04.23-31.12.23 è di **98.162 bus*km** così suddivisi:

ORARIO INVERNALE (24.04.23-30.06.23/04.09.23-31.12.23) = **128 giorni/complessivi 65.792 bus*km** di cui:

- **Linea Val Mastallone (Varallo – Rimella) = complessivi 29.696 bus*km**
Km 29 a singola corsa - 4 corse giornaliere A/R = 8 corse complessive
Km 29 x 8 corse = Km 232/giorno x 128 giorni = Km 29.696
- **Linea Val Sermenza (Varallo – Carcoforo) = complessivi 36.096 bus*km**
4 corse giornaliere A/R = 8 corse complessive così suddivise:
Km 30 corsa n. 1 del mattino (da Varallo a Carcoforo) = km 30/giorno
Km 36 a singola corsa x 7 corse = Km 252/giorno
Totale complessivo km 282/giorni x 128 giorni = Km 36.096

ORARIO ESTIVO (01.07.23-03.09.23) = **65 giorni/complessivi 32.370 bus*km** di cui:

- **Linea Val Mastallone (Varallo – Cervatto - Rimella) = complessivi 12.480 bus*km**
Km 32 a singola corsa - 3 corse giornaliere A/R = 6 corse complessive
Km 32 x 6 corse = Km 192/giorno x 65 giorni = Km 12.480
- **Linea Val Sermenza (Varallo – Rima - Carcoforo) = complessivi 19.890 bus*km**
Km 51 a singola corsa - 3 corse giornaliere A/R = 6 corse complessive

Km 51 x 6 corse = Km 306/giorno x 65 giorni = Km 19.890

➤ **Monitoraggio e rendicontazione delle percorrenze chilometriche effettuate**

1. Il Concessionario dovrà presentare mensilmente una relazione indicante il conteggio dei chilometri percorsi giornalmente per ogni linea (Val Sermenza e Val Mastallone).

Nel conteggio del chilometraggio percorso non sono da calcolare, in quanto non remunerate, le distanze dalla rimessa all'inizio della linea e viceversa.

2. I corrispettivi saranno attribuiti, su base mensile, in base all'offerta prodotta dal concorrente aggiudicatario sulla scorta della produzione chilometrica realmente effettuata

Gli Uffici dell'Ente concedente preposti alla gestione del servizio, potranno, in qualunque momento, effettuare controlli sul servizio e sull'utenza.

➤ **Stima degli utenti -Periodo 24.04.23-31.12.23**

1. Gli elementi ed i conseguenti valori indicati, relativi alla stima degli utenti del periodo, sono stati determinati con riferimento all'organizzazione del servizio di trasporto di linea nell'anno 2022 e sulla stima dell'utilizzo del servizio di TPL da parte degli studenti con riferimento all'anno scolastico 2022/23.

UTENTI generici ANNO 2022 *	VAL SERMENZA - UTENTI GENERICI Riferimento Programma di esercizio 2022 *	VAL MASTALLONE - UTENTI GENERICI Riferimento Programma di esercizio 2022 *	STUDENTI a.s. 2022/2023	VAL SERMENZA STUDENTI Abbonati Unione Montana a.s. 2022/23	VAL MASTALLONE STUDENTI abbonati Unione Montana a.s. 2022/23	VAL SERMENZA STUDENTI Abbonati Concessionario a.s. 2022/23	VAL MASTALLONE STUDENTI Abbonati Concessionario a.s. 2022/23
MESE (2022)			N. GIORNI SCUOLA 2023	Studenti = 7	Studenti = 9	Studenti = 6	Studenti = 4
Apr 22 (dal 24)	16	19	4	56	72	48	32
Mag 22	90	91	22	308	396	264	176
Giu 22	85	87	6	84	108	72	48
Lugl 22	133	164	0	0	0		
Ago 22	135	159	0	0	0		
Sett 22	103	102	15	201	270	180	120
Ott 22	84	81	22	308	396	264	176
Nov 22	79	72	21	294	378	252	168
Dic 22	71	80	15	210	270	180	120
TOT.	796	855		1461	1890	1260	840
TOT.	1651			3351		2100	

* L'indicazione degli utenti generici dei servizi di Linea è stata desunta dai monitoraggi del Concessionario con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2022 e al Programma di esercizio 2022 che prevedeva le seguenti corse:

- Programma di esercizio inverno 2022 : n. 3 corse A/R (tot. 6 corse giornaliere) dal lun al ven solo giorni feriali. Nel conteggio è considerata anche la giornata di sabato fino al 17/09 : n. 2 corse A/R (tot. 4 corse giornaliere).

Il Programma di esercizio del presente Appalto prevede n. 4 corse A/R (tot 8 corse giornaliere)

dal lun al ven solo nei giorni feriali.

- Programma di esercizio estate 2022 (dal 06.07.2022 al 11.02.2022): tutti i giorni compresi sabato, domeniche e festivi n. 2 corse A/R (tot. 4 corse giornaliere) + 1 corsa A/R (tot. 2 corse giornaliere) al Martedì

Il Programma di esercizio del Appalto (dal 01.07.23-03.09.23) prevede n. 3 corse A/R (tot. 6 corse giornaliere tutti i giorni)

➤ **Flessibilità e modifiche al Programma di esercizio**

1. Il Programma di Esercizio allegato al Contratto è soggetto a modifica su richiesta dell'Ente concedente per esigenze di servizio al fine di consentire una tempestiva razionalizzazione del servizio e una migliore corrispondenza dello stesso alle esigenze dell'utenza, in qualunque momento e per tutto il corso del periodo di durata delle condizioni di cui al presente Capitolato
2. La somma delle modifiche (in riduzione o aumento) di ciascun periodo non potrà superare il 20 % della percorrenza complessiva stimata del periodo, fatte salve le diverse esigenze derivanti da situazioni emergenziali non prevedibili
3. In particolare, l'Ente concedente si riserva di modificare il Programma d'Esercizio – anche in via temporanea - allorché si renda necessario e/o opportuno in relazione a mutamenti significativi delle esigenze di miglioramento del servizio, in coerenza con gli interventi di programmazione dell'Ente concedente e della Agenzia della mobilità Piemontese/Regione Piemonte
4. Il Programma d'esercizio è soggetto a modifica su richiesta dell'Ente concedente, anche in termini d'istituzione, soppressione o modifica di linee e/o di fermate, per comprovate esigenze di pubblica utilità, oltre che per quanto previsto sopra.
5. Qualora le esigenze di adeguamento del servizio indicate sopra, comprese le esigenze di pubblica utilità, comportino una variazione annua (in aumento o in diminuzione) delle percorrenze contenute in un massimo del 20% del totale, il corrispettivo spettante è rideterminato senza necessità di revisione degli obblighi del Contratto, applicando alla variazione delle percorrenze il corrispettivo chilometrico unitario offerto in sede di gara delle compensazioni economiche per l'assolvimento dei prescritti obblighi di servizio.
6. Il Programma di esercizio potrà subire riduzioni/aumenti in conseguenza di eventuali minori/maggiori importi trasferiti dalla Agenzia della Mobilità Piemontese/Regione Piemonte, senza che ciò possa dare diritto al Concessionario del servizio di richieste di maggiori oneri, rispetto al corrispettivo chilometrico unitario offerto in sede di gara, proporzionale all'ammontare dei chilometri di esercizio percorsi.
7. Gli orari delle corse del Programma di esercizio potranno subire delle variazioni, da concordare ed autorizzare da parte dell'Ente concedente, ai fini del miglioramento del servizio, anche con riferimento ad eventuali coincidenze, esigenze dell'utenza, ricognizione del percorso e del tempo di percorrenza dello stesso, mutati tempi di percorrenza del percorso o qualsiasi altro motivo legato all'ottimizzazione del servizio.
7. Il nuovo Programma di esercizio diviene parte integrante e sostanziale del Contratto

➤ **Modifiche Programma di esercizio per eventi straordinari e imprevedibili**

1. L'esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dal Concessionario, salvo nei casi di forza maggiore (a titolo esemplificativo ordinanze di modifica temporanea dell'assetto della viabilità per ragioni di ordine pubblico) e di calamità naturali (terremoti, frane, alluvioni, abbondanti nevicate che impediscono il transito dei mezzi in sicurezza) e nel caso di eventi non prevedibili (ad esempio cedimento fondo stradale) e non imputabili alle parti.
2. Nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblici, le riduzioni e/o modifiche temporanee del servizio dovranno essere comunicate tempestivamente ed in modo appropriato all'Ente concedente e all'utenza.
4. Qualora la regolare esecuzione del servizio possa essere limitata da lavori o attività poste in essere

dall'Ente concedente o da altri Enti Locali, ditte appaltanti o privati e da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza di Enti Locali, l'Ente s'impegna ad informare il Concessionario nel più breve tempo possibile, fatti salvi eventi imprevedibili e non imputabili all'Ente (es. cedimento fondo stradale, rottura servizi, etc.) e con modalità appropriate, al fine di consentire l'effettuazione delle necessarie modifiche temporanee al Programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo.

5. In questi casi il corrispettivo dovuto al Concessionario sarà quello relativo alle sole corse realmente effettuate, applicando alla variazione delle percorrenze il corrispettivo chilometrico unitario offerto in sede di gara, mentre sarà decurtato il pagamento delle corse soppresse

6. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'Affidataria per cause diverse da quelle previste nei precedenti commi, l'Ente concedente, fermo restando la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 7 del Contratto di Servizio, attua le procedure necessarie per garantire l'erogazione del servizio, con rivalsa sul Concessionario delle spese sostenute. Per lo svolgimento del servizio l'Ente può avvalersi di altri operatori economici in possesso dei requisiti di legge per il trasporto dei viaggiatori su strada.

➤ **Modifiche Programma di esercizio in caso di sciopero**

1. In caso di sciopero del proprio personale, il Concessionario garantisce la comunicazione all'Ente concedente e all'utenza fornendo ogni utile informazione anche attraverso organi di comunicazione. Le fasce di garanzia attualmente in vigore sono fissate in orario 6.30/8.30 e 13.00/15.00 e potranno essere variate in funzione delle mutate esigenze dell'utenza.

2. Il corrispettivo dovuto all'impresa aggiudicataria in caso di sciopero del personale sarà quello relativo alle sole corse realmente effettuate, mentre sarà decurtato il pagamento delle corse che saranno soppresse, previa opportuna verifica.

3. È onere a carico dell'impresa dimostrare il numero di corse effettuate nelle giornate di proclamazione dello sciopero, attraverso l'invio della reportistica, dei registri interni o di ogni altra documentazione di riscontro.

4.2 SISTEMA TARIFFARIO E AGEVOLAZIONI

1. Per viaggio si intende uno spostamento di sola andata o di solo ritorno.

2. Tutti i ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio sono incamerate e competono integralmente al Concessionario del servizio.

3. Il Concessionario deve applicare, per tutte le tipologie di documenti di viaggio adottabili nel periodo di validità del Contratto di servizio, le tariffe regionali per servizi automobilistici di linea extraurbani, così come definite dall'Agenzia della Mobilità Piemontese, a cui si rimanda.

Conseguentemente all'eventuale emanazione di successive delibere di adeguamento delle tariffe da parte dell'Agenzia della Mobilità Piemontese, il Concessionario potrà provvedere all'adeguamento delle tariffe dallo stesso praticate.

4. Per gli utenti provenienti dalla Valsermenza e Valmastallone con destinazione Borgosesia, in possesso di abbonamento emesso dal Concessionario della linea di trasporto pubblico locale Alagna – Varallo - Vercelli, il Concessionario dovrà applicare un'agevolazione tariffaria sugli abbonamenti della linea Carcoforo – Balmuccia e Rimella –Fobello-Varallo corrispondente all'importo (classe) derivante dalla differenza tra l'importo (classe) per l'acquisto di un unico abbonamento con destinazione Borgosesia e l'importo (classe) della fermata intermedia di cambio linea (Balmuccia e Varallo). L'agevolazione si applica solo nel caso di acquisto della stessa tipologia di abbonamento (settimanale, mensile, trimestrale) da entrambi i Concessionari delle suddette Linee.

5. Il Concessionario deve, inoltre, applicare le agevolazioni tariffarie i titoli di gratuità secondo le disposizioni normative statali e regionali vigenti (D.G.R. n. 58-8267 del 14.10.1986, n. 38-12800 del 28.04.1987, n. 107-18324 del 14.09.1992, n. 2-8049 del 23.12.2002 e successive integrazioni e modificazioni), nonché ad applicare il sistema tariffario agevolato riservato dalle leggi vigenti a particolari categorie di utenti

6. E' consentito il trasporto gratuito di sci, .
7. E' consentito il trasporto gratuito di piccoli animali domestici da compagnia purchè custoditi nell'apposito contenitore)
8. L'ammontare del minore introito a fronte delle agevolazioni di cui ai precedenti commi resta a carico del Concessionario del presente Servizio.

4.3 SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE

1. La gestione e la stampa dei titoli di viaggio è a cura del Concessionario
2. Considerata la tipologia dell'utenza, rappresentata per lo più da persone anziane e svantaggiate, il
3. Il Concessionario si impegna a vendere direttamente, a bordo dei mezzi e senza sovrapprezzo, tutti i titoli di viaggio di corsa semplice.
4. Il Concessionario può comunque organizzare, fermo restando la possibilità di acquisto degli biglietto direttamente a bordo dell'autobus e senza sovrapprezzo, anche una rete di punti vendita dei titoli di viaggio. In questo caso il Concessionario dovrà comunicare l'elenco analitico dei punti vendita, con l'indicazione degli indirizzi.
5. L'organizzazione e la gestione della rete di vendita, nonché la commercializzazione dei titoli di viaggio sono a cura del Concessionario.
6. Il Concessionario potrà installare, a proprie spese, a bordo dei mezzi o presso le fermate macchine emittitrici di biglietti, o organizzare punti vendita automatizzati ovvero utilizzare altri sistemi di vendita on line, garantendo comunque sempre nel contempo anche la vendita dei titoli di viaggio direttamente tramite i conducenti a bordo dei mezzi, senza sovrapprezzo, per non penalizzare l'utenza più svantaggiata e anziana
7. Gli eventuali costi per la fornitura, installazione e manutenzione di apparecchiature di vendita e controllo elettronico dei biglietti sui mezzi sono a carico del Concessionario
8. Per le contravvenzioni applicate agli utenti del servizio sprovviste di biglietti o titolo di viaggio, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti.

4.4 PARCO AUTOMEZZI

1. Il servizio di cui al presente Capitolato dovrà essere espletato e garantito in conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti, in materia di trasporto di persone, per tutta la durata dell'appalto. Qualsiasi inosservanza esime l'Amministrazione da ogni responsabilità civile e penale, essendone pienamente responsabile il Concessionario che è altresì tenuto ad ottemperare prontamente e diligentemente a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate ed emanande, ai sensi delle disposizioni di legge.
2. Al servizio dovranno essere adibiti esclusivamente automezzi immatricolati ed omologati per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente, in regola con la normativa nazionale e regionale in materia di trasporto di persone.
3. I mezzi dovranno essere riconosciuti idonei dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile e dovranno essere collaudati e omologati per il servizio stesso ed essere in possesso delle previste autorizzazioni, rimanendo in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, in carico al Concessionario, anche in caso di mancati verifiche e controlli da parte dell'Ente concedente.
4. Il Concessionario deve disporre del numero di automezzi, regolarmente collaudati ed assicurati secondo le norme di legge, necessari per la corretta e puntuale esecuzione del servizio che debbono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, comunque sempre adeguato: alla quantità dell'utenza servita (in nessun caso potrà essere tollerata la mancanza del numero sufficiente di posti), alla morfologia del territorio e alle dimensioni delle strade ed in generale alle caratteristiche organizzative del servizio, di cui il Concessionario ha preso visione in sede di sopralluogo obbligatorio prima della presentazione dell'offerta
5. Per l'espletamento del servizio, secondo le previsioni dell'allegato Programma di esercizio, dovranno essere contemporaneamente disponibili, allo stato attuale (secondo il programma di esercizio) **almeno n. 2 autobus (1 autobus per ogni linea) della capienza di almeno 20 posti** (intesa come numero di posti a sedere, compreso quello del conducente, come indicato sulla Carta di

Circolazione alla voce S.1) , immatricolati, revisionati ed omologati per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente per la prima volta in data non anteriore al 01.01.2000, dotati di impianto di climatizzazione (aria calda e fredda atti a garantire le emergenze del servizio, idonei a transitare lungo i percorsi di linea (lunghezza massima di 10 metri)

6. Il Concessionario dovrà garantire **inoltre n. 1 veicolo di riserva**, atto a garantire le emergenze in caso di guasti ed indisponibilità del mezzo adibito al servizio di linea, nonché per soddisfare eventuali emergenze in termini di maggiore richiesta da parte dell'utenza, in concomitanza di particolari periodi ed eventi, in modo da garantire l'ottimale svolgimento e la continuità del servizio.

Tale automezzo di scorta deve avere una **capienza di almeno 35 posti** a garanzia dell'espletamento del servizio anche nei periodi di maggiore richiesta, essere immatricolato, revisionato ed omologato per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente per la prima volta in data non anteriore al 01.01.2000, dotato di impianto di climatizzazione (aria calda e fredda atti a garantire le ed idonei a transitare lungo i percorsi di linea (lunghezza massima di 10 metri)

7. I veicoli indicati sopra devono essere conformi allo standard minimo Euro 4

8. E' consentito, inoltre, purché nel rispetto del numero di utenti da trasportare, in caso di corse o periodi con consolidata e documentata minore fruizione da parte dell'utenza, l'utilizzo di mezzi (minibus) con capacità inferiore a quelli richiesti per l'espletamento del servizio, di cui al precedente comma 5 (autobus con capienza di almeno 20 posti), purché in possesso delle autorizzazioni di legge secondo le norme che disciplinano il trasporto di persone su strada.

Tali automezzi alternativi con capacità inferiore ai 20 posti dovranno essere indicati nell'elenco degli automezzi per l'espletamento del servizio, che il Concessionario deve fornire all'Ente concedente.

I suddetti mezzi (minibus) devono essere immatricolati, revisionati ed omologati per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente per la prima volta in data non anteriore al 01.01.2013, dotati di impianto di climatizzazione (aria calda e fredda), idonei a transitare lungo i percorsi di linea (lunghezza massima di 10 metri) ed essere conformi allo standard minimo Euro 4.

Tali automezzi non sostituiscono gli autobus richiesti dal Capitolato, di cui ai precedenti commi 5-6, di cui il Concessionario deve garantire la disponibilità per tutta la durata della concessione, ma costituiscono ulteriori automezzi che il Concessionario potrà inserire nel proprio parco automezzi ed utilizzare eventualmente nei periodi di documentato minore utilizzo da parte dell'utenza

9. Tutti gli automezzi utilizzati per il servizio (compresi quelli di riserva e quelli alternativi) dovranno essere in regola con quanto disposto dalla normativa di riferimento e corrispondenti alle caratteristiche costruttive.

10. Le tasse automobilistiche per i mezzi sono a carico del Concessionario, che è tenuto a comprovare il pagamento delle stesse, comunicando tempestivamente, all'Ente l'adempimento

11. E' fatto obbligo al Concessionario di stipulare tutte le polizze assicurative per i mezzi previste dalla normativa vigente, garantendo la copertura per tutto il periodo contrattuale. Il massimale minimo per i danni a persone o cose dovrà essere almeno pari ai minimi di legge.

12. Gli automezzi che il Concessionario metterà a disposizione per l'espletamento del servizio dovranno essere dotati di: giubbotti o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità, cassetta pronto soccorso, estintore, oltre a qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o emesse nel periodo di durata della Concessione.

13. Nella stagione fredda i mezzi dovranno essere muniti di gomme termiche e/o da neve quando necessario e come previsto dalla normativa vigente in materia. Durante tutto il periodo invernale i mezzi dovranno anche essere dotati di catene a bordo e il personale dovrà essere preparato alla loro installazione in tempi minimi.

14. La carrozzeria e gli interni dovranno essere in perfetto stato di conservazione e si dovranno osservare le norme igieniche per la pulizia, sia interna che esterna.

15. In quanto linee in area a domanda debole, in deroga a quanto previsto dall'art. 87 (Servizio di linea per trasporto di persone) del Codice della Strada (Dlgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.), potranno essere impiegati ai sensi dell'art. 82, comma 6 (Destinazione e uso dei veicoli) del Codice della Strada anche veicoli immatricolati per servizi pubblici non di linea, regolarmente collaudati ed assicurati

secondo le norme di legge. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del DM 23.12.2003 l'impiego di tali veicoli per il servizio di linea è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'ente concedente .

16. Vista la particolarità del percorso del piano viabile che conduce a Rimella, Rossa e Carcoforo e l'altimetria delle due località capolinea, caratterizzate da cospicue nevicate, si raccomanda l'utilizzo di mezzi di lunghezza massima di 10 metri

17. Il Concessionario dovrà disporre materialmente di tutti i mezzi necessari (in base al titolo di proprietà, usufrutto, leasing, acquisto con patto riservato di dominio, contratto di locazione senza conducente), compresi quelli da utilizzare per le eventuali sostituzioni, entro la data d'inizio del servizio, pena la revoca dell'affidamento dello stesso, con l'incameramento della cauzione.

18. Tutti i veicoli, i cui dati identificativi dovranno essere obbligatoriamente comunicati alla stazione appaltante prima di iniziare il servizio, devono rispettare la normativa vigente e le prescrizioni del presente Capitolato

19. I mezzi che verranno utilizzati per l'espletamento della presente Concessione non dovranno essere stati acquistati con finanziamenti pubblici, secondo le disposizioni dell'articolo 1 comma 3 della legge n. 218/2003 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente", che cita testualmente *"costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali"*.

20. La disponibilità giuridica e materiale dei mezzi richiesti e necessari per l'effettuazione del servizio di cui trattasi costituisce presupposto essenziale e inderogabile ai fini dell'aggiudicazione alla gara.

Pertanto, ai sensi dell'art. 18 c. 2 lett. a) il possesso dei mezzi non costituisce requisito di partecipazione alla gara, dovendo essere garantita solo all'esito dell'eventuale aggiudicazione e al momento dell'avvio del servizio, al fine di garantire alle imprese non ancora in possesso dei mezzi richiesti per l'espletamento del servizio di partecipare alla gara.

Tuttavia, visti i termini stretti imposti per l'avvio del servizio, al fine di garantire il prosieguo di un servizio di pubblica utilità, è richiesta l'indicazione in sede di offerta dei mezzi in piena disponibilità del concorrente o che lo stesso si impegna ad acquisire in caso di aggiudicazione, a garanzia dell'avvio del servizio nei tempi richiesti

21. In sede di offerta, il Concessionario dovrà specificare per ogni automezzo che impiegherà per l'esecuzione del piano di esercizio (compreso il mezzo di scorta):

- il titolo (proprietà, usufrutto, leasing, acquisto con patto riservato di dominio, contratto di locazione senza conducente) in base al quale dispone di tali automezzi
- il modello, la marca, n. di posti, n. di targa, anno di immatricolazione (non antecedente al 01.01.2000), la capienza, la classe ambientale (non inferiore a Euro 4)

22. In caso di aggiudicazione il Concessionario dovrà dimostrare, di avere in diponibilità in base ai seguenti titoli: proprietà, usufrutto, leasing, acquisto con patto riservato di dominio, contratto di locazione senza conducente (come disciplinato dalla Circolare del Ministero dei Trasporti n. 20831 del 29.12.2020) gli autobus (immatricolati in servizio di linea o servizio di noleggio con conducente) necessari per l'espletamento del servizio in concessione e dovrà allegare copia del certificato di proprietà, della carta di circolazione e polizza assicurativa, in modo tale che possa evincersi chiaramente la presenza delle caratteristiche minime richieste dal presente Capitolato

23. Ai sensi dell'art. 87 , comma 5, del Dlgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. *"i proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di linea per trasporto di persone possono locare temporaneamente e in via eccezionale, secondo le direttive emanate con decreto del Ministero dei Trasporti, ad altri esercenti di servizi di linea per trasporto persone parte dei veicoli, con l'autorizzazione delle rispettive autorità competenti a rilasciare le concessioni"*

24. L'Ente concedente verificherà, prima dell'inizio del servizio, i mezzi che il Concessionario impiegherà nel servizio, accertando, anche attraverso la richiesta di ulteriore documentazione ritenuta idonea, lo stato di funzionalità e conservazione dei mezzi da adibire al servizio di cui trattasi e la rispondenza degli stessi alle esigenze del servizio in concessione.

25. Il Concessionario dovrà provvedere all'aggiornamento sistematico della documentazione indicata

sopra alla scadenza del termine di validità dei documenti medesimi.

26. Il Concessionario deve trasmettere (con cadenza annuale nel caso di rinnovo e/o proroga e comunque qualora si dovessero rendere necessari gli aggiornamenti) allo stesso Ente concedente l'elenco aggiornato dei mezzi utilizzati nel servizio, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute ed i rapporti sugli eventuali incidenti e/o danni.

27. Le variazioni del parco automezzi dovute a nuove acquisizioni e necessarie sostituzioni o a rinnovo e miglioramento del parco automezzi, (esempio miglioramento dello standard di emissioni) devono essere comunicate e autorizzate dall'Ente concedente quando esse occorrono; non è in ogni caso consentito modificare la dotazione dei veicoli in senso peggiorativo in termini di vetustà, pena la risoluzione del contratto.

28. Per ogni variazione effettuata successivamente all'attivazione dei servizi, il Concessionario dovrà presentare, prima dell'immissione in servizio, l'elenco aggiornato dei mezzi impiegati ed i relativi documenti.

29. L'Ente può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, la composizione del parco automezzi utilizzato per l'espletamento del servizio, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma di esercizio. A tal fine il Concessionario dovrà assicurare la necessaria collaborazione.

30. Saranno a carico dell'affidatario tutte le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria, di assicurazione e della tassa di proprietà, ivi compreso inoltre i costi per i mezzi di soccorso, di sostituzione, e di ogni altro onere e spesa che si intende compresa e compensata con il prezzo offerto.

31. L'assistenza meccanica e di soccorso stradale con sostituzione del mezzo dovrà essere garantita, con carattere di continuità, dall'inizio delle corse del mattino e sino al rientro dell'ultima corsa della sera.

32. Il Concessionario è tenuto a mantenere in ordine e perfetto stato di efficienza tutto il parco mezzi, nel rispetto dei tempi e degli impegni previsti dagli specifici programmi di manutenzione e revisione, nonché ad effettuare le attività di pulizia interna ed esterna degli stessi con periodicità adeguata.

33. Ogni modifica comportante variazione tecnica delle caratteristiche tecniche contenute nella carta di circolazione degli autoveicoli utilizzati per il servizio dovrà essere autorizzata dall'Ufficio Provinciale M.C.T.C. competente e successivamente comunicata all'Ente concedente.

34. Il numero degli utenti trasportati sui mezzi impiegati non dovrà in nessun caso superare quello risultante dalla carta di circolazione, pena la rescissione unilaterale e senza preavviso del contratto.

35. Il Concessionario è obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione; in modo particolare il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi sia per quanto riguarda la condotta di marcia.

36. Il Concessionario dovrà garantire la disponibilità in organico di un **Direttore tecnico (Gestore dei trasporti)** di cui all'art. 4, paragrafo 1 del Reg. CE 1071/2009 (come modificato con Regolamento CE n. 1055/2020) e art. 4 D.D. n. 291/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità, con un'esperienza di almeno tre anni, in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità

L'incarico di Gestore dei Trasporti può essere ricoperto nell'ambito di una sola impresa.

Il Gestore di trasporti può essere un soggetto interno o esterno all'impresa.

Un soggetto non potrà essere designato quale Gestore esterno in un'impresa, qualora in altra impresa di trasporto egli sia:

- amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo, il disposto della lettera b) per ogni altro tipo di ente
- socio illimitatamente responsabile per le società di persone
- titolare oppure institore di impresa individuale, collaboratore di impresa familiare
- persona legata da rapporto di lavoro subordinato

4.5 - PUBBLICITA' SUI MEZZI

1. Il Concessionario potrà adibire spazi, sia all'esterno sia all'interno degli autobus, adibiti al servizio di trasporto pubblico per esporre pubblicità. I ricavi e i vantaggi economici derivanti dalle eventuali iniziative di valorizzazione commerciale legate all'esercizio del servizio competono integralmente al Concessionario del servizio.

4.6 - PERSONALE - REQUISITI E PRESCRIZIONE PER IL SERVIZIO

1. Il Concessionario deve disporre del personale preposto allo svolgimento dei servizi in concessione, dimostrando che esso è sufficiente a far fronte al Programma di esercizio

2. Il Concessionario dovrà gestire il servizio di trasporto con proprio personale in possesso dei requisiti di legge e riconosciuto idoneo dalla competente autorità, ai sensi della normativa vigente, in possesso di regolare patente di guida per la tipologia di automezzi adibiti all'appalto, della prescritta carta di qualificazione del conducente (CQC) per la guida dei veicoli destinati al trasporto di persone e di ogni altra certificazione/documentazione prescritta dalla normativa vigente in materia, restando in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, in carico al Concessionario, anche in caso di mancate verifiche e controlli da parte dell'Ente concedente.

3. Il personale risulta alle dirette dipendenze del Concessionario con il quale unicamente intercorre il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge e secondo le prescrizioni contemplate dal presente Capitolato. Pertanto tra l'Ente concedente e il personale del Concessionario non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro

4. Il Concessionario, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, è tenuto ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e le norme e gli obblighi previsti dal contratto di servizio.

5. Il trattamento giuridico ed economico del personale deve essere conforme a quanto stabilito dalle norme vigenti

6. Il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- patente di guida della categoria adeguata ai veicoli impiegati per l'esecuzione del servizio (patente D);
- Carta di Qualificazione del Conducente (C.Q.C.) rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o titolo equivalente secondo la legislazione vigente;
- idoneità psicofisica alla conduzione dei veicoli, attestata da apposita certificazione medica, da conservarsi a cura del Concessionario e la cui copia dovrà essere consegnata, su eventuale richiesta, all'Ente;
- possesso requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinali stabiliti dal D.M. 23/2/99 n. 88;
- non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti per reati non colposi;
- essere in possesso di tutti i requisiti di legge per svolgere le attività del servizio di trasporto di persone anche in base a norme sopravvenute.

7. Al personale addetto alla guida dovrà essere applicato quanto disposto dalla Legge 30.03.2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcool correlati" e dall'Intesa Conferenza Stato Regioni del 16.03.2006, nonché dall'art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 in materia di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

8. Il personale impiegato che dovesse perdere i requisiti prescritti deve essere immediatamente esonerato dalla guida e di ciò il Concessionario deve darne immediata comunicazione all'Ente.

9. In seguito ad aggiudicazione il Concessionario dovrà comunicare quanti autisti intende mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio per far fronte al Programma di esercizio con l'elenco nominativo del personale addetto e relativo contratto applicato, corredandolo da una dichiarazione, che attesti il possesso dei requisiti professionali e di idoneità previsti dalla normativa vigente e l'impegno a verificarne il mantenimento degli stessi, comunicando le successive variazioni.

10. Oltre all'elenco nominativo dei conducenti e alla tipologia di contratto dovrà produrre copia

idonea patente di guida e CQC degli stessi e, su richiesta dell'Ente concedente, documentazione relativa all'idoneità a svolgere tale mansione

11. L'Affidatario è tenuto a comunicare all'Ente, per tutto il periodo di durata del contratto, ogni variazione di consistenza del personale, delle qualifiche, del tipo di rapporto contrattuale e dei nominativi del personale, che si dovessero verificare, entro e non oltre giorni 20 dalla variazione stessa.

12. Il Concessionario è tenuto, altresì, all'osservanza e all'applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni di cui alla vigente legislazione in materia.

Resta inteso che il Concessionario, nel redigere l'offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.

13. Il Concessionario curerà l'osservanza della normativa vigente in materia di informazione, protezione e sicurezza dell'impiego e delle condizioni di lavoro, esonerando l'Ente concedente da ogni responsabilità. Dovrà anche informare e aggiornare il proprio personale ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i..

14. Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008).

15. Il personale addetto è obbligato ad osservare, fra l'altro, le seguenti prescrizioni:

- verificare prima, dell'inizio del turno di servizio, il regolare funzionamento del mezzo, le condizioni di sicurezza e di pulizia del mezzo, secondo la normale diligenza e conoscenza per la qualifica ricoperta;
- non abbandonare i veicoli, specialmente con il motore acceso, lasciando gli utenti ed i mezzi privi di sorveglianza;
- adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza degli utenti in ciascuno dei momenti più critici di esecuzione del servizio (operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura delle porte, avvio e fermata dei veicoli) al fine di evitare ogni possibile pericolo, facendo in modo che le operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali l'Ente concedente declina ogni responsabilità;
- non usare i veicoli, durante i percorsi prestabiliti, per esigenze personali o per trasportare terze, né per raccogliere gli utenti in spazi di fermata diversi da quelli prestabiliti dai percorsi;
- tenere la velocità dei veicoli nei limiti di sicurezza;
- tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità;
- tenere un comportamento rispettoso nei confronti degli utenti e, comunque, tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento degli utenti o altro comportamento perseguibile a norma di legge, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità;
- osservare con gli utenti un comportamento di civile rispetto della persona e di contegno, sempre e comunque, decoroso e adeguato alla particolare età degli utenti stessi;
- rispettare e far rispettare il divieto di fumare sui veicoli;
- mantenere il segreto d'Ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- osservare scrupolosamente gli orari ed i percorsi stabiliti e svolgere le attività richieste con la massima cura ed attenzione;
- essere dotato di telefono mobile con dispositivo viva voce al fine di garantire la tempestiva comunicazione con il Responsabile del Concessionario per garantire la tempestiva comunicazione in caso di imprevisti o avversità.
- comunicare eventuali lamentele, disfunzioni, incidenti e qualsiasi altra circostanza ritenuta rilevante, riscontrata durante il servizio, al proprio responsabile, il quale ha l'obbligo di riferire al Concessionario;
- non prendere ordini da estranei, fatti salvi i provvedimenti di urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza;

- adottare tutti gli accorgimenti che limitino l'impatto ambientale provocato dai mezzi, in particolare spegnendo il motore durante le soste ai capolinea;
 - non fumare sul mezzo (comprese le sigarette elettroniche);
 - non assumere bevande alcoliche
16. Il Concessionario deve vigilare affinché il personale addetto:
- segnali tempestivamente le eventuali anomalie rilevate durante l'esecuzione del servizio;
 - non assuma ordini da estranei all'esecuzione del servizio;
 - rispetti tutte le prescrizioni di servizio;
 - sia in possesso e mantenga i prescritti requisiti di legge per la guida dei mezzi.
17. L'Ente ha facoltà di effettuare tutti i controlli che ritiene opportuni senza che il Concessionario o il personale impiegato possa opporre impedimenti.
18. Il Concessionario ed il personale impiegato non potrà rifiutare di fornire le informazioni riguardanti il servizio.
19. L'Ente ha facoltà di chiedere al Concessionario di predisporre provvedimenti nei confronti del personale stesso, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio; ciò avverrà in contraddittorio tra le parti. Qualora le giustificazioni non siano ritenute attendibili e sufficienti a giudizio insindacabile dall'Ente concedente, il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione del personale impiegato
20. Il Concessionario dovrà richiamare e, se necessario, sostituire i dipendenti che non mantenessero un comportamento corretto e riguardoso verso gli utenti, anche su semplice richiesta dell'Ente.

4.7 - QUALITA' DEL SERVIZIO - CARTA DELLA MOBILITA'

1. Il Concessionario è tenuto ad una attività continua di miglioramento dei livelli di qualità del servizio secondo gli standard previsti nel presente capitolato.

➤ Carta della mobilità

1. Il Concessionario è tenuto ad adottare una propria "*Carta della mobilità*", redatta in via definitiva per l'intero territorio oggetto del servizio, entro 3 (tre) mesi dalla data di stipula del contratto, elaborata sulla base dei principi e degli indirizzi tracciati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 "*Principi sull'erogazione dei servizi pubblici*" e dallo "*Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della Mobilità)*" contenuto nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, e degli indicatori di efficienza ed efficacia del servizio e predisposta secondo lo schema generale di riferimento approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998.

2. Il Concessionario monitorerà, con oneri e spese a proprio carico, gli indicatori della soddisfazione della clientela da comunicarsi preventivamente all'Ente; tali indicatori sono, nella misura minima, i fattori di qualità di seguito indicati:

- informazione alla clientela;
- regolarità e puntualità del servizio e puntualità dei mezzi;
- sicurezza del viaggio;
- pulizia e igienizzazione dei mezzi;
- confort di viaggio;
- servizi aggiuntivi offerti;
- reclami e/o suggerimenti da parte dell'utenza e relativo riscontro;
- rispetto dell'ambiente.

3. Oltre gli standard esplicitati nel presente Capitolato, l'Impresa affidataria è tenuta ai seguenti adempimenti:

➤ Manutenzione dei mezzi e affidabilità

1. Il Concessionario deve predisporre un programma di manutenzione, in funzione del chilometraggio percorso, dei mezzi da utilizzare per i servizi, in modo da garantire la massima affidabilità dei mezzi,

oltre al collaudo annuale previsto dal Codice della Strada.

2. Il Concessionario deve predisporre un cronoprogramma annuo di manutenzione dei mezzi, in funzione delle prescrizioni della casa madre (libretto delle manutenzioni), del chilometraggio percorso dai mezzi e dalle ore di funzionamento.

3. Il Concessionario dovrà rilevare e registrare tutte le manutenzioni effettuate su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo ed impianto, sottoscritta, per ogni intervento, dall'addetto che ha svolto l'intervento stesso (o dalla ditta esterna) e dal Direttore/Responsabile di esercizio che sarà a disposizione del personale dell'Ente addetto al controllo

4. Tutte le schede devono essere conservate per un periodo non inferiore a quello contrattuale nella sede legale del Concessionario e devono essere rese disponibili al personale dell'Ente per le verifiche in corso di esercizio.

➤ **Pulizia dei mezzi e degli impianti.**

1. Il Concessionario deve garantire la pulizia ed il decoro, interno ed esterno dei veicoli.

A tal fine il Concessionario deve predisporre un cronoprogramma di pulizia dei mezzi (tipo di pulizia e cadenza giornaliera, settimanale, ecc.)

L'Ente concedente ha facoltà di chiedere integrazioni del servizio di pulizia in ragione delle evidenze riscontrate e/o delle segnalazioni ricevute.

Le attività di pulizia minimali dovranno comunque prevedere:

- interventi di pulizia radicale straordinaria con sanificazione e/o disinfezione piano operativo degli interventi redatto dall'affidataria con indicazione del calendario e tipologia interventi con periodicità almeno mensile;
- interventi di lavaggio delle superfici esterne e interne (compresi pavimenti vetri, ecc.), con igienizzazione a mezzo di appositi prodotti certificati per la tipologia del mezzo, con frequenza settimanale;
- interventi di pulizia interna e di raccolta dei rifiuti, svuotamento portacenere, spolveratura finale dei punti a contatto con l'utenza (corrimano, cornici, vetri, cruscotto, sedili) ecc., con cadenza giornaliera;
- servizio di mantenimento dei livelli di pulizia interna secondo le esigenze giornaliere.

Il Concessionario deve inoltre effettuare quegli interventi straordinari che si rendano necessari a seguito di particolari eventi, ivi compresi gli atti di vandalismo.

Eventuali sopraggiunti problemi di integrità e decoro dei veicoli dovranno essere rimossi entro un giorno

➤ **Confort di viaggio**

Il Concessionario deve garantire le migliori condizioni possibili di viaggio a bordo dei propri autobus, assicurando il riscaldamento in inverno, l'aria condizionata in estate, l'assenza di infiltrazioni d'acqua, di fumi o gas di scarico, spifferi, rumori, o qualunque altro motivo di disagio al viaggiatore.

In caso di guasto che provochi situazioni di disagio o riduzione del normale livello di confort del viaggio il Concessionario deve adoperarsi per sostituire quanto prima possibile il mezzo con altro pienamente efficiente, tra quelli indicati quali mezzi di riserva.

5. - SISTEMA DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA

Il Concessionario è tenuto a garantire un'efficace informazione all'utenza sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto.

Il Concessionario è unico responsabile di tutte le attività di informazione e assistenza all'utenza e deve assicurare una costante ed aggiornata informazione ai viaggiatori sui servizi offerti mediante:

- segnalazione delle fermate con l'indicazione della linea in transito, prezzi e relativi orari (almeno nella fermata principale di ogni comune)
- pubblicazione e diffusione dell'orario generale dei servizi, delle sue variazioni e modifiche anche temporanee.

- segnalazione, a bordo dei mezzi, e con comunicati a mezzo stampa, a seconda dell'importanza dell'evento, di scioperi, deviazioni, soppressioni od ogni altra anomalia di servizio con congruo anticipo

Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa, e comunque in ogni altro caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, il Concessionario si impegna a garantire una tempestiva informazione all'utenza nei giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio.

➤ **Numero di telefono per informazioni**

E' fatto obbligo al Concessionario di istituire, al momento dell'avvio del servizio, un numero di telefono dedicato e un indirizzo di posta elettronica, resi pubblici attraverso una mirata campagna di informazione da parte del Concessionario, che fornisca informazioni sul servizio: quali richieste inerenti orari e linee del servizio, ed ogni altra assistenza utile connessa con il servizio medesimo.

Il numero telefonico deve essere operativo con operatore in orario di servizio del personale preposto almeno nelle seguenti fasce orarie:

- Programma di esercizio invernale dalle 8:00 alle 12:00 / dalle 14:00 alle 18:00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì
- Programma di esercizio estivo dalle 8:00 alle 12:00 / dalle 14:00 alle 18:00 dal lunedì al sabato

6. - RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà inviare all'indirizzo e-mail dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia info@uniomemontanavalsesia.it (mensilmente) una completa rendicontazione in formato elettronico del servizio svolto e dei dati di esercizio giornalieri (percorrenze chilometriche e utenti) suddivisi per linea e giorni di servizio, compresi i dati relativi agli incassi (con riferimento agli incassi mensili)

Il Concessionario è tenuto fornire a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza e al controllo tutte le informazioni di carattere tecnico, gestionale e finanziario relativi ai servizi esercitati, richiesti dallo Stato, dal Ministero dei Trasporti, dalla Regione Piemonte, dall'Agenzia della Mobilità Piemontese, dall'Ente concedente e da qualsiasi altra autorità preposta, provvedendo a soddisfare le richieste e allegando la documentazione necessaria

7. - CONTROLLI

L'Ente concedente effettuerà controlli al fine di verificare che il servizio venga svolto secondo quanto stabilito dal presente Capitolato e secondo le disposizioni normative vigenti in materia.

In particolare potranno essere effettuati controlli, in qualunque momento, per accertare il rispetto degli orari, l'idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli autoveicoli. Il Concessionario dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l'accesso del personale preposto ai controlli ai mezzi utilizzati per il servizio ed ai luoghi di loro deposito o sosta.

Potranno essere attivate, in collaborazione con il Concessionario, altre forme di verifica dell'andamento del servizio come ad esempio questionari verso gli utenti o altri strumenti atti a raccogliere informazioni sul servizio.

8. - RESPONSABILITA' PER DANNI VERSO TERZI

Il Concessionario

- assume ogni responsabilità nell'esecuzione del servizio, liberando e manlevando l'Ente e gli Uffici preposti al controllo, impegnandosi ad adottare tutti gli accorgimenti, le cautele e le provvidenze necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del personale addetto e di terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia;
- è responsabile dei danni che per fatto suo e/o dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi, dei suoi fornitori, per omissione o per mancata previdenza, fossero arrecati alle persone e/o alle cose, tenendo sollevato l'Ente concedente da ogni responsabilità ed onere, ivi compresa ogni responsabilità civile anche per eventi non connessi con la circolazione dei veicoli;

- dovrà provvedere immediatamente, a propria cura e spese, alla riparazione e sostituzione dei mezzi danneggiati, nonché di ogni altro elemento che possa costituire pericolo, anche soltanto potenziale, per la pubblica incolumità;
- è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili durante l'esecuzione del servizio o in conseguenza del medesimo senza possibilità alcuna di rivalsa nei confronti dell'Ente e degli uffici preposti alla gestione del servizio;
- è unico responsabile in caso di inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone;
- è responsabile verso l'Ente concedente dei danni che possa comunque arrecargli.

9. - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO E POLIZZE ASSICURATIVE

Il servizio oggetto del presente Capitolato si intende esercitato a totale rischio e pericolo del Concessionario, che assume ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi, ivi compresi i trasportati, per danni arrecati anche da propri dipendenti e/o collaboratori a persone e/o cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, sollevando in tal senso l'Ente concedente e i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. Resta a completo ed esclusivo carico del Concessionario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente concedente.

Per responsabilità del Concessionario si richiama l'art. 1681 del C.C., precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di trasporto, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono i viaggiatori durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

Il Concessionario è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e trasporto. La sorveglianza sul rispetto del Capitolato da parte dell'Ente concedente e la piena osservanza delle prescrizioni in esso contenute da parte del Concessionario non diminuirà in nulla la responsabilità del Concessionario stesso per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente a carico del medesimo.

E' pertanto posta a carico del Concessionario ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo l'Ente concedente ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione nel rispetto delle obbligazioni assunte e delle prescrizioni del presente Capitolato, del disciplinare e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

Il Concessionario risponderà quindi direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell'aggiudicatario o terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente concedente o di compensi da parte dell'Ente concedente, fatti salvi gli interventi a favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

Conseguentemente, il Concessionario esonera l'Ente concedente e l'Ufficio competente, che riveste esclusivamente funzioni tecnico-amministrative, da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata.

A garanzia di quanto sopra il Concessionario dovrà essere provvisto di polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula del contratto, valevoli per un periodo pari alla durata del contratto stesso.

In particolare l'aggiudicatario dovrà disporre e presentare all'Ente:

- **Polizza Responsabilità Civile Auto (RCA)** per ogni mezzo utilizzato per il servizio con un massimale minimo di legge con riferimento alle norme in vigore, comprensiva di R.C. dei trasportati e delle coperture per infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi **nonché corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Ente concedente** nel caso di:

- conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente;
- danni subiti da terzi trasportati;
- trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del D.Lgs. 285/1992 (codice della strada) s.m.i.;

Le polizze relative ai veicoli, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dal Concessionario all'Ente concedente prima dell'avvio del servizio

- **Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti dell'Ente concedente**, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto del Concessionario o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/zerozero) per sinistro e per persona;

La polizza dovrà garantire la copertura del servizio espletato dal Concessionario

Il Concessionario dovrà trasmettere copia delle quietanze comprovanti il pagamento del premio relativo alla polizza prima dell'avvio del servizio

- **Polizza Responsabilità Civile verso Prestatori d'opera (RCO)**, a qualsiasi titolo tali prestatori di lavoro svolgano attività in favore del Concessionario, **corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti dell'Ente concedente**, con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/centomila/zerozero).

La polizza dovrà garantire la copertura del servizio espletato dal Concessionario

Il Concessionario dovrà trasmettere copia delle quietanze comprovanti il pagamento del premio relativo alla polizza prima dell'avvio del servizio

Il massimale previsto nelle polizze non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dal Concessionario sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente concedente.

Per eventuali danni causati dagli utenti agli automezzi, il Concessionario manleva l'Ente concedente da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il Concessionario dovrà trasmettere all'Ente concedente copia delle quietanze comprovanti il pagamento dei premi relative alle polizze assicurative sopra indicate debitamente sottoscritte dal rappresentante della Compagnia Assicuratrice

Le polizze assicurative non liberano il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico del Concessionario

Per la responsabilità del Concessionario si precisa che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono gli utenti durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere, durante le soste e le fermate.

10. - INCIDENTI DURANTE IL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà dare immediata comunicazione telefonica e scritta (entro il termine massimo di 1 giorno) e a titolo informativo all'Ente concedente di tutti gli incidenti e danni a cose o a persone che dovessero verificarsi durante il trasporto. Detta comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui non ne sia derivato alcun danno.

Ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare, da utilizzare nel rispetto della vigente normativa, per garantire la tempestiva comunicazione al Gestore dei Trasporti dell'avversità occorsa, senza abbandonare il mezzo e gli utenti trasportati

11. - RISCHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è responsabile;

- dell'esatto adempimento del Contratto e della perfetta esecuzione del servizio oggetto della concessione;
- dell'espletamento delle prestazioni contrattuali nei confronti del personale impiegato e dei terzi e deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele all'uopo necessari, sollevando l'Ente concedente, i suoi Uffici e/o incaricati, da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi conseguenti lo svolgimento del servizio.

L'Ente concedente, nel rispetto della normativa vigente, ha la facoltà, in caso di accertati disservizi o gravi inadempienze, di far subentrare in tutto o in parte ed in qualsiasi momento, nella gestione del Contratto sottoscritto a seguito della presente gara, un nuovo Concessionario da essa incaricato, senza che il Concessionario possa opporsi o recedere dal contratto.

12. - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Concessionario dovrà costituire, per i termini di durata dell'appalto, una garanzia denominata "garanzia definitiva" fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dal contratto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente concedente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte del Concessionario, ivi compreso il maggior prezzo che l'Ente concedente dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato al Concessionario, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze del Concessionario stesso.

Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in ordine alla riduzione al 50% della garanzia per gli operatori economici certificati.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da parte dell'Ente concedente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di scadenza contrattuale.

Resta salvo per l'Ente concedente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

Il Concessionario è obbligato a reintegrare la garanzia nei casi in cui l'Ente concedente avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, della medesima durante l'esecuzione del contratto.

13. - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto da parte del Concessionario, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso e il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Ente concedente.

In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'Appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

E' vietato, inoltre, cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio previsto per contratto, senza l'esplicito riconoscimento dell'Amministrazione.

14. - SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 4 punto 7 del Regolamento CE 1370/2007 che prevede che " *In caso di subappalto, l'operatore al quale, ai sensi di detto regolamento, sono affidate la gestione e la prestazione di un servizio pubblico di trasporto di passeggeri è tenuto a fornire direttamente una parte importante del servizio di trasporto pubblico*". Il Contratto di servizio determina, in conformità della legislazione nazionale e comunitaria, le condizioni applicabili al subappalto" **la prevalente esecuzione del contratto è riservata al Concessionario,**

Il Concessionario ha la facoltà di subappaltare parte dei servizi oggetto del Contratto, purchè i subappaltatori siano in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio di trasporto pubblico di persone ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 422/1997

In conformità a quanto previsto dall'art. 4 punto 7 del Regolamento CE 1370 e degli articoli 105 e 174 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., che si applicano in quanto compatibili, l'operatore economico concorrente deve indicare all'atto dell'offerta (nelle apposite sezioni a ciò riservate all'interno del DGUE) i servizi che intende subappaltare.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato

Ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto

15. - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

La stipula del Contratto di Servizio - in forma pubblica amministrativa - avrà luogo decorsi i termini di cui all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 32, comma 9, del medesimo D.Lgs. 50/2016.

La stipulazione del contratto è subordinata all'accertamento di tutti i requisiti dichiarati dall'Appaltatore in sede di gara.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla stipulazione del contratto e sua registrazione, nessuna esclusa.

Ai sensi del D.M. del Ministero Infrastrutture del 02/12/2016, è altresì a carico del Concessionario il rimborso delle spese di pubblicità

Nel caso in cui non vengano eseguiti tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipulazione del contratto o che l'appaltatore non si presenti nella data e luogo fissati per la stipulazione senza alcuna valida giustificazione o non presenti la garanzia/cauzione nei termini assegnati, la stazione appaltante lo dichiarerà decaduto, incamererà la cauzione provvisoria e potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Saranno a carico dell'appaltatore inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dalla stazione appaltante.

16. - RICHIESTA DI ESECUZIONE ANTICIPATA DELLE PRESTAZIONI

Ai sensi dell'articolo 32, comma 8, ultimo periodo e comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Ente concedente si riserva la facoltà di richiedere l'avvio anticipato in via d'urgenza delle prestazioni di cui al presente Capitolato, in pendenza di stipula del Contratto di Servizio, dopo l'esecutività del provvedimento che approva il verbale di gara e dispone l'aggiudicazione provvisoria. L'esecuzione d'urgenza è ammessa in considerazione del fatto che la mancata esecuzione della prestazione dedotte nella gara e l'interruzione del trasporto pubblico determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Pertanto il Concessionario dovrà impegnarsi, con dichiarazione resa in sede di gara, a garantire l'inizio del servizio con decorrenza 24.04.2023

17. - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del Contratto di appalto, comprese le spese di bollo e registro

18. - PATTO DI INTEGRITÀ

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al "Patto di Integrità" (art. 1, comma 17, L. 190/2012, allegato al Bando e sottoscritto dal Concessionario in sede di presentazione dell'offerta, ed allegato al Contratto di Servizio

Il Patto di Integrità obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri

comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché ai principi elencati all'articolo 30 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

19. - RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, nel Bando, nel Disciplinare e nel Contratto di Servizio, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di Trasporto Pubblico Locale di persone con autobus e, in generale, a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1370/2007, nonché dalle disposizioni del Dlgs 50/2016 “Codice dei contratti” e s.m.i. applicabili, del D.Lgs. 422/1997 e s.m.i., della L.R. 1/2000 e s.m.i., del Codice Civile, dal D.Lgs. 81/2008, nonché a quanto previsto dal bando, dal disciplinare di gara nonché alla normativa applicabile ai Contratti di Servizio e ai Contratti stipulati dalle pubbliche Amministrazioni

Il Concessionario è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Varallo, lì 13.03.2023

Allegati:

- A) “PROGRAMMA DI ESERCIZIO VAL SERMENZA (Varallo-Carcoforo) per il periodo 24.04.23-31.12.23
- B) “PROGRAMMA DI ESERCIZIO VAL MASTALLONE (Varallo-Rimella) per il periodo 24.04.23-31.12.23
- C) “PROGRAMMA DI ESERCIZIO VALSERMENZA (Varallo-Rima-Carcoforo) per il periodo 01.07.23-03.09.23
- D) “PROGRAMMA DI ESERCIZIO VAL MASTALLONE (Varallo-Cervatto-Rimella) per il periodo 01.07.23-03.09.23
- E) PATTO DI INTEGRITA’

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo Programmazione
Sviluppo Economico Sociale
Dott.ssa Marzia Novarina
(firma autografa)

Allegato A) al Capitolato Speciale

PROGRAMMA DI ESERCIZIO VAL SERMENZA (VARALLO – CARCOFORO) PER IL PERIODO 24.04.23-31.12.23

LINEA : VARALLO – BALMUCCIA – ROSSA- BOCCIOLETO – RIMASCO - CARCOFORO

Orario invernale

Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì <u>NO SABATO E FESTIVI</u> A)	Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì NO SABATO E FESTIVI B)	Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì <u>NO SABATO E FESTIVI</u> C)	Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì <u>NO SABATO E FESTIVI</u> D)	FERMATE		Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì <u>NO SABATO E FESTIVI</u> D)	Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì NO SABATO E FESTIVI E)	Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì <u>NO SABATO E FESTIVI</u> F)	Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì <u>NO SABATO E FESTIVI</u> G)
5,45	11,00	14,30	16,50	↓	VARALLO Stazione F.S.	7,43	13,23	16,38	18,58
5,50	11,05	14,35	16,55		VARALLO Istituto Caimi	7,38	13,18	16,33	18,53
6,02	11,17	14,47	17,10 (c)		BALMUCCIA Bivio Rimasco	7,23	13,03	16,18	18,38
6,08	11,23	14,53	17,13		ROSSA Cerva (Carrozzeria)	7,20	13,00	16,15	18,35
=	11,30	15,00	17,20		ROSSA Centro	7,15	12,55	16,10	18,30
6,11	11,39	15,09	17,29		BOCCIOLETO Municipio	7,05	12,45	16,00	18,20
6,13	11,41	15,11	17,31		BOCCIOLETO Piaggiogna	7,00	12,40	15,55	18,15
6,17	11,45	15,15	17,35		BOCCIOLETO Fervento (Bar)	6,55	12,35	15,50	18,10
6,22	11,50	15,20	17,40		RIMASCO Piazza	6,47	12,27	15,42	18,02
6,24	11,52	15,22	17,42		RIMASCO Bivio Priami	6,42	12,22	15,37	17,57
6,27	11,55	15,25	17,45		RIMASCO Ferrate	6,38	12,18	15,33	17,53
6,32	12,00	15,30	17,50		CARCOFORO Piazza	6,35	12,15	15,30	17,50

I biglietti si acquistano a bordo.

Si applicano le tariffe stabilite dall' Agenzia della Mobilità Piemontese.

Allegato B) al Capitolato Speciale

PROGRAMMA DI ESERCIZIO VAL MASTALLONE (VARALLO – RIMELLA) PER IL PERIODO 24.04.23-31.12.23

LINEA VARALLO – CRAVAGLIANA – FOBELLO - RIMELLA

Orario invernale

Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì <u>NO SABATO E FESTIVI</u>	Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì <u>NO SABATO E FESTIVI</u>	Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì <u>NO SABATO E FESTIVI</u>	Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì <u>NO SABATO E FESTIVI</u>	FERMATE		Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì <u>NO SABATO E FESTIVI</u>	Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì <u>NO SABATO E FESTIVI</u>	Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì <u>NO SABATO E FESTIVI</u>	Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì <u>NO SABATO E FESTIVI</u>	
A)	B)	C)	D)			D)	E)	F)	G)	
5,45	11.00	14,30	16,50		VARALLO	Stazione F.S.	7,43	13,13	16,33	18,43
5.55	11.10	14,40	16,57		VARALLO	Istituto Caimi	7,38	13,08	16,28	18,38
6.00	11.15	14,45	17,00		VARALLO	Parco XV Aprile	7,35	13,05	16,25	18,35
6.03	11.18	14,48	17,03		VARALLO	BARATTINA (Piane Belle)	7,32	13,02	16,22	18,32
6.08	11.23	14,53	17,08		CRAVAGLIANA	BOCCIOLARO	7,27	12,57	16,17	18,27
6.10	11.25	14,55	17,10		CRAVAGLIANA	BRUGAROLO (Bivio)	7,25	12,55	16,15	18,25
6.12	11.27	14,57	17,12		CRAVAGLIANA	Municipio	7,23	12,53	16,13	18,23
6.25	11.40	15,10	17,15		CRAVAGLIANA	NOSUGGIO	7,20	12,50	16,10	18,20
6.28	11.43	15,13	17,18		CRAVAGLIANA	FERRERA (Bivio Valbella)	7,17	12,47	16,07	18,17
6.30	11.45	15,15	17,21		CRAVAGLIANA	BARACCONE (Bivio Voj)	7,14	12,44	16,04	18,14
=	=	=	=		CERVATTO		=	=	=	=
6.35	12.00	15,20	17,25		FOBELLO	Piazza	7,10	12,40	16,00	18,10
6.45	12.10	15,30	17.35		RIMELLA	Chiesa	6,45	12,15	15,35	17,45

I biglietti si acquistano a bordo.

Si applicano le tariffe stabilite dall' Agenzia della Mobilità Piemontese.

Allegato D) al Capitolato Speciale

PROGRAMMA DI ESERCIZIO VAL SERMENZA (VARALLO – RIMA - CARCOFORO) PER IL PERIODO 01.07.2023-03.09.2023

LINEA : VARALLO – BALMUCCIA – BOCCIOLETO – ROSSA- RIMASCO- RIMA - CARCOFORO

Orario estivo

Tutti i giorni compresi festivi			FERMATE		Tutti i giorni compresi festivi				
A*)	B*)	C*)			D*)	E*)	F*)		
6,45	12,00	16,30	↓	VARALLO	Stazione F.S.	↑	9,40	15,22	19,35
6,50	12,05	16,35		VARALLO	Istituto Caimi		9,31	15,13	19,26
7,02	12,17	16,47		BALMUCCIA	Bivio Rimasco		9,19	15,01	19,14
7,08	12,23	16,53		ROSSA	Cerva (Carrozzeria)		9,16	14,58	19,11
7,15	12,30	17,00		ROSSA	Centro		9,10	14,52	19,05
7,24	12,39	17,09		BOCCIOLETO	Municipio		9,00	14,42	18,55
7,26	12,41	17,11		BOCCIOLETO	Piaggiogna		8,55	14,37	18,50
7,30	12,45	17,15		BOCCIOLETO	Fervento (Bar)		8,50	14,32	18,45
7,35	12,50	17,20		RIMASCO	Piazza		8,45	14,27	18,40
=	13,30*	17,25		RIMA	(Albergo Nonay)	8,40	13,50*	18,35	
=	13,40*	17,30		RIMA	(Parcheggi)	8,30	13,40*	18,25	
7,40	12,55	17,45		RIMASCO	Bivio Priami	8,12	14,22	18,07	
7,47	13,02	17,50		RIMASCO	Ferrate	8,05	14,15	18,00	
7,55	13,10*	17,55	↓	CARCOFORO	Piazza	8,00	14,10*	17,55	

I Biglietti si acquistano a bordo.

Si applicano le tariffe stabilite dall'Agenzia della Mobilità Piemontese

A*) = Parte da Varallo (h. 7:00) con destinazione finale CARCOFORO (=capolinea - arrivo h. 8:00)

B*) = Parte da Varallo (h. 12:00) con destinazione CARCOFORO (arrivo h. 13:10) e **prosegue poi per RIMA S.GIUSEPPE *** (h. 13:30)* e **RIMA*** (=capolinea h. 13:40)*

C*) = Parte da Varallo (h. 16:30) con destinazione finale CARCOFORO (=capolinea - arrivo h. 17:55) ma **prima transita da RIMA S.GIUSEPPE** (h. 17:25) e **RIMA** (h. 17:30)

D*) = Parte da Carcoforo (h. 08:00) con destinazione finale VARALLO (arrivo h. 9:40) ma **prima transita da RIMA** (h. 8:30) e **in discesa da RIMA s. GIUSEPPE** (h. 8:40)

E*) = **Parte da Rima** (h. 13:40)* con destinazione finale VARALLO (arrivo h. 15:22) ma **prima transita in discesa da RIMA S. GIUSEPPE** (h. 13:50)* e **CARCOFORO** (h. 14:10)*

F*) = Parte da Carcoforo (h. 17:55) con destinazione finale VARALLO (arrivo h. 19:35) ma **prima transita da RIMA** (h. 18:25) e **in discesa da RIMA s. GIUSEPPE** (h. 18:35)

Allegato D) al Capitolato Speciale

PROGRAMMA DI ESERCIZIO VAL MASTALLONE (VARALLO – CERVATTO - RIMELLA) PER IL PERIODO 01.07.2023-03.09.2023

LINEA VARALLO – CRAVAGLIANA – FOBELLO – CERVATTO - RIMELLA

Orario ESTIVO

Tutti i giorni compresi festivi			FERMATE			Tutti i giorni compresi festivi			
A)	B)	C)				D)	E)	F)	
7,00	12,00	16,30	↓	VARALLO	Stazione F.S.	↑	8,58	14,13	18,43
7,07	12,07	16,37		VARALLO	Istituto Caimi		8,53	14,08	18,38
7,13	12,13	16,43		VARALLO	BARATTINA (Piane Belle)		8,47	14,02	18,32
7,18	12,18	16,48		CRAVAGLIANA	BOCCIOLARO		8,42	13,57	18,27
7,20	12,20	16,50		CRAVAGLIANA	BRUGAROLO (Bivio)		8,40	13,55	18,25
7,22	12,22	16,52		CRAVAGLIANA	Municipio		8,38	13,53	18,23
7,25	12,25	16,55		CRAVAGLIANA	NOSUGGIO		8,35	13,50	18,20
7,28	12,28	16,58		CRAVAGLIANA	FERRERA (Bivio Valbella)		8,32	13,47	18,17
7,31	12,31	17,01		CRAVAGLIANA	BARACCONE (Bivio Voj)		8,29	13,44	18,14
7,35	12,35	17,05		FOBELLO	Piazza		8,25	13,40	18,10
7,40	12,40	17,10		CERVATTO	Piazza		8,20	13,35	18,05
7,55	13,05	17,35		RIMELLA	Chiesa		8,00	13,15	17,45

I Biglietti si acquistano a bordo.

Si applicano le tariffe stabilite dall' Agenzia della Mobilità Piemontese